

## Prova per presunzioni e valutazione analitica

*In tema di prova per presunzioni, il giudice, oltre alla valutazione analitica di ciascuno degli elementi indiziari, deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi.*

### **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.02.2020, n. 4691**

...omissis...

4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di legge in riferimento agli artt. 2727-2729 c.c.", nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

La sentenza violerebbe il principio secondo il quale la presunzione ammessa dalla legge è quella che si fonda su un fatto noto per ricavare un fatto ignoto e che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., si basa su indizi gravi, precisi e concordanti.

Infatti, la Corte fiorentina avrebbe ritenuto provata la scientia dammi ssss commerciali diversi) ne deduce che i due dovevano conoscersi da prima della conclusione dell'affare e poi, in base ad una doppia presunzione, che il ss. doveva perciò solo essere a conoscenza del fatto che la sss stesse vendendo il proprio immobile al fine di pregiudicare gli interessi della sua creditrice.

Pertanto, la sentenza, in violazione dell'art. 2727 c.c., desumerebbe un fatto non provato (che l'acquirente fosse a conoscenza che la B. vendeva in danno dei propri creditori) da un indizio (che le parti si conoscessero da prima della compravendita) anch'esso non provato, ma desunto a sua volta in via presuntiva dal fatto che le parti fossero residenti e operanti in località limitrofe.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe omissis di spiegare il motivo per cui gli elementi posti alla base della presunzione - che per ammissione della stessa corte sono dotati di valenza indiziaria differente - porterebbero a ritenere fondata l'azione revocatoria.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

La Corte d'appello non offrirebbe un'adeguata motivazione del percorso argomentativo utilizzato per arrivare a concludere in ordine alla sussistenza della prova richiesta per l'accoglimento della domanda di revocatoria.

L'attrice non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che sss fatto che le parti all'epoca dei fatti erano residenti ed operanti, peraltro in settori diversi, in paesi limitrofi non potrebbe essere sufficiente per presumere una conoscenza tra i due. Nè viene spiegato perchè sarebbe inverosimile che sss. possa aver saputo della vendita tramite un cartello appeso sulla pubblica via.

Inoltre, la sentenza non spiegherebbe perchè il sss. dovesse avere conoscenza del fatto che la B. - stava vendendo l'intero suo patrimonio. Nè tale conoscenza poteva essere desunta dalla natura dei beni compravenduti i quali costituivano parte di un fabbricato unico e non quindi una pluralità di immobili con diverse ubicazioni che potesse dare l'impressione di una spoliazione totale del proprietario.

Nessun valore indiziario poteva poi avere la riserva del diritto di abitazione, strumento normalmente praticato nel mercato immobiliare. Non sarebbe spiegato perchè il sss., piccolo imprenditore artigiano, dovesse essere a conoscenza del fatto che il diritto di abitazione non è sottoponibile ad esecuzione. Peraltro, la riserva di tale diritto, in luogo di quello di usufrutto, potrebbe spiegarsi anche come garanzia per l'acquirente rispetto ad eventuali concessioni di godimento a terzi. La successiva rinuncia al diritto di abitazione, prestata dietro corrispettivo ed avente ad oggetto solo una piccola porzione dell'appartamento, era funzionale alla realizzazione del progetto di trasformazione del fondo in due piccole unità abitative.

La Corte di appello, infine, non si esprimerebbe sulla circostanza, apparsa anomala al Tribunale, che nel contratto di compravendita tra il sssss. fossero indicate in maniera dettagliata le modalità di prezzo. Tale indicazione, che di lì a poco sarebbe diventata obbligatoria per legge, sarebbe finalizzata alla trasparenza e non potrebbe quindi essere interpretata come sintomo di malafede.

Pertanto, il ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale, e condiviso senza una valida motivazione della Corte d'appello, non si baserebbe su indizi gravi, precisi e concordanti, ma su elementi di per sè neutri asintomatici.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 2901-2697 c.c.", nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Nè il tribunale, nè la corte d'appello avrebbero considerato il fatto che il credito vantato dalla Minerva nei confronti della B. era sorto solo con la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a distanza di oltre due anni dalla compravendita tra la Bssss..

Tale credito, pertanto, non era ancora esistente al momento in cui è stato stipulato l'atto di compravendita. Di conseguenza, sarebbe stato necessario accertare che l'atto dispositivo fosse stato dolosamente preordinato in danno del creditore e che il terzo acquirente fosse partecipe di tale dolosa preordinazione.

In base agli elementi posti di rilievo della sentenza impugnata, invece, non risulterebbe provato che il D. fosse a conoscenza del fatto che la B. intendeva vendere gli immobili al fine di diminuire le proprie garanzie patrimoniali, nè che vi fosse stata da parte del terzo acquirente alcuna conoscenza e partecipazione ad un intento

fraudolento della venditrice o che lo stesso avrebbe potuto acquisire una simile conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza.

5. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

5.1. Al riguardo, si osserva preliminarmente che il tenore della denuncia dei vizi motivazionali richiama il testo dell'art. 360 c.p.c., nella versione vigente anteriormente alla riforma introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Tale disposizione non è applicabile al caso di specie, trattandosi di sentenza depositata dopo l'entrata in vigore della citata novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente in ordine alla denuncia dei vizi di motivazione, consentendo l'intervento della Corte di Cassazione solo nei casi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

5.2. Peraltro, anche dando prevalenza all'aspetto sostanziale più che a quello letterale e formale della rubrica e quindi prescindendo dalla inidoneità della formulazione, le censure non colgono nel segno.

La sentenza impugnata, infatti, fonda la propria decisione sul fatto che la B. aveva alienato al D. il proprio intero patrimonio immobiliare, ricorrendo così quell'ipotesi specifica che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere integrata in re ipsa la dimostrazione della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25/07/2013, n. 18034; Cass. n. 7507 del 27/03/2007; Cass. n. 87104/2005).

La motivazione sul punto appare conforme a giurisprudenza consolidata e pienamente appagante (sia sotto il profilo logico-giuridico che sotto quello della comune esperienza).

Alla luce di ciò, le censure svolte dal ricorrente rispetto agli ulteriori elementi indiziari - presi in considerazione dalla Corte territoriale al solo fine di fornire suffragio al convincimento già maturato sulla base della menzionata circostanza - appaiono irrilevanti al fine del decidere.

Peraltro, va ribadito che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, oltre alla valutazione analitica di ciascuno degli elementi indiziari, deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Alla stregua di tale principio, sarebbe perciò viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la sentenza in cui il giudice si fosse limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se gli stessi, quand'anche sforniti singolarmente di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 02/11/2017, n. 26061; Cass., Sez. VI, 2/03/2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 6/06/2012, n. 9108; Cass., Sez. I, 13/10/2005, n. 19894).

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, omette di censurare la decisione della Corte d'appello nella parte

in cui ha rilevato il passaggio in giudicato della questione relativa al momento di insorgenza del diritto tutelato con l'azione revocatoria, evidenziando che la sentenza del Tribunale non era stata in proposito specificamente impugnata nè dalla B. nè dal D..

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020